

Il Sole 24 Ore Lunedì 13 Gennaio 2025 – N.12

Norme & Tributi

Giustizia e sentenze

Separazione e divorzio, doppio contributo unificato

Famiglia

Se le domande sono cumulate, gli importi vanno versati due volte

Totale gratuità per i giudizi relativi ai figli, ma solo se nati nel matrimonio

Giorgio Vaccaro

Deve essere pagato un contributo unificato doppio – uno per la domanda di separazione e uno per quella di divorzio – se si cumulano le due domande in un unico ricorso. Inoltre, è tenuto a versare un contributo unificato di 98 euro chi presenta una domanda riconvenzionale in un giudizio di separazione o di divorzio.

Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare del ministero della Giustizia del 19 dicembre scorso, dedicata al regime fiscale dei procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (e loro modifiche) dopo le modifiche contenute nella riforma Cartabia (decreto legislativo 149/2022) e nel suo decreto correttivo (decreto legislativo 164/2024).

Lo scopo della circolare è quello di dettagliare gli oneri a carico delle parti che attivano la funzione della giurisdizione per il nuovo "procedimento unitario", introdotto dalla riforma Cartabia.

In particolare, il decreto legislativo correttivo ha precisato la misura del contributo unificato, indicandola in 43 euro per i procedimenti in tema di famiglia a domanda congiunta e in 98 euro per i medesimi procedimenti, introdotti in via contenziosa.

La circolare chiarisce ora quale sia il regime fiscale da applicare in caso di cumulo delle domande di separazione e divorzio. Si tratta di una possibilità introdotta dalla riforma Cartabia: in pratica, le due domande si possono cumulare in un'unica sede processuale, ma la procedibilità del divorzio resta subordinata alla decorrenza del termine previsto dalla legge e al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. E il cumulo è possibile anche nell'ambito di un procedimento instaurato con ricorso congiunto (come ha chiarito la Cassazione, sentenza 28727/2023).

La circolare chiarisce ora che, in caso di cumulo delle domande, le parti devono pagare un contributo unificato doppio, perché, ai fini fiscali, «le due domande vanno sommate tra loro». Di conseguenza, «deve essere corrisposto il contributo unificato sia per la domanda di separazione, sia per la domanda di divorzio». Nel dettaglio:

- 43 euro + 43 euro per i procedimenti congiunti;
- 98 euro + 98 euro per i giudizi contenziosi.

La circolare si sofferma poi sugli atti giudiziari con cui si introducono domande riconvenzionali nei procedimenti di separazione e divorzio. A questi – chiarisce il ministero – si applica lo stesso regime fiscale della domanda principale: quindi, il contributo unificato di 98 euro, determi-

nato in misura fissa.

Vengono inoltre fornite indicazioni degne di nota in merito agli oneri relativi alle domande che riguardano i figli. Si prevede, infatti, l'assoluta gratuità delle domande (sia congiunte, sia contenziose) relative alla determinazione dei contributi per i figli nati nel matrimonio. Sono esenti dal contributo unificato anche le domande (congiunte o contenziose) relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, ma in questo caso sono dovute le anticipazioni forfetarie (articolo 30 del Dpr 115/2002) e le altre eventuali spese della procedura. Questi chiarimenti valgono a prescindere dall'età dei figli, in quanto l'obbligo del genitore di concorrere al suo mantenimento non cessa automaticamente con la maggiore età, ma perdura fino a che il figlio non raggiunge l'indipendenza economica.

La circolare affronta infine il regime fiscale dei procedimenti in cui sono «allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori». In questi casi, non è previsto alcun contributo aggiuntivo rispetto a quello già versato per il procedimento in cui gli abusi sono allegati; sono infatti norme di natura processuale, che hanno solo la finalità di ridurre i tempi del processo nei casi di violenza e abusi. Si precisa anche che sono esenti dal contributo unificato e da qualsiasi altra spesa le richieste di ordini di protezione contro gli abusi domestici, che possono essere adottati dal giudice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA